

che sarebbe per dare un discreto provento alla cassa erariale. Se, o signori, non approvate questo contratto, che ne avverrà? Dovranno le finanze dare alla società della ferrovia un decente e decoroso mezzo di transito sui loro terreni dallo scalo alla città, a totali loro spese, senza intervento del municipio, e per me dirò così *sia*.

Tuttavia, siccome credo che il contratto propostovi sia ad amendue le parti contraenti decoroso, ed alle finanze conveniente per le ragioni che militano in favore di questi due assunti, io spero non frapporterete indugio ad apporvi la vostra approvazione che riuscirà tanto più utile quanto gradita a coloro che con ciò troveranno mezzo, lavorando, a procurarsi un onesto sostentamento.

**CAVALLE.** L'onorevole Cavallini parmi avere contestato l'equità della convenzione stipulata tra le finanze ed il municipio di Torino, allegando contro l'opinione del municipio di Torino che i proprietari dei terreni, dove si vogliono innalzare fabbriche, non sono tenuti a dare il suolo necessario alla via.

Il mio onorevole collega, il sindaco della città di Torino, ha già esposto a questo riguardo alcune ragioni tratte dalle leggi, ed io aggiungerò che vi è ancora un'altra maniera, forse più appropriata a dimostrare l'equità della convenzione, ed è il confronto del metodo seguito dai municipi di altri paesi, dove il municipio ha diritto di comperare il terreno sul quale vuole stabilire un piano d'ingrandimento al valore venale, e lo rivende poi in vari lotti per destinarlo alla fabbricazione. Allora si che spetta al municipio il dare i terreni per le contrade, perchè fa un guadagno enorme pel valore che tali terreni acquistano divenendo fabbricabili; ma dove invece, come nel nostro Stato, la legge comunale dà al proprietario, quando non vi è un piano d'ingrandimento, la facoltà di fabbricare come vuole, ed ove questo esista, appartiene tutto a lui il valore grandissimo che acquistano i terreni, mi sembra consono all'equità che la spesa del terreno per le piazze o le contrade sia a carico del proprietario stesso. Queste mie osservazioni si debbono appunto applicare al contratto tra le finanze e la città di Torino, del quale ora si tratta; imperocchè esse sono proprietarie di questi terreni, ed a loro spetterà il guadagno enorme derivante dal maggior valore che i medesimi acquisteranno.

Mi sembra dunque che l'equità richieda di seguitare la consuetudine che forma legge.

**NOTTA.** Io non voglio più abusare della tolleranza della Camera per trattenerla in questa discussione, massime dietro le risposte già fatte dai preopinanti alla replica dell'onorevole deputato Cavallini.

Dirò soltanto, a tranquillità anche del mio collega ed amico, il deputato Sineo, che realmente ciò che si proposero le parti nello stabilire il valore di lire 15,000, per regolare il diritto d'insinuazione, fu nient'altro che fare ciò che si deve per necessità, quando si deve pagare un diritto sopra una cosa che non è valutata o che non è valutabile altrimenti salvo dietro la dichiarazione delle parti: gli si dà un valore quale si può presumere possa ragionevolmente avere, e nel nostro caso un terreno infruttuoso, sopra cui si passeggia e niente più sembra siasi largamente stimato coll'attribuirgli circa lire tre mila di valore per giornata.

Per la parte legale io mi unisco pienamente alle osservazioni dell'onorevole deputato Sineo, e particolarmente a ciò che egli tanto bene espose, che quando si impone un obbligo speciale in un contratto, di fare ciò che per legge generale si dovrebbe fare, non è già per disconoscere il principio generale dalla legge sancito, ma è soltanto per fare che l'esecu-

zione del principio abbia luogo, senza avere da ricorrere ai tribunali, è per corroborare sempre più ciò che dalla legge, dalla massima generale è imposto, è attenerci, come il deputato Cavallini sa meglio di me, all'assioma latino: *quae abundant non vitiant*. (Risa)

Non ho più nulla a dire parimente sul testo dell'articolo 2415 del Codice civile, perchè esso si riferisce alle consuetudini od alle disposizioni di legge contrarie al disposto del medesimo articolo. Nella fattispecie leggi non ve ne sono, e le consuetudini non urtano coll'articolo del Codice; adunque bisogna ricorrere alle consuetudini, ed ammettere tutti gli argomenti che sopra la consuetudine invocata si sono fondati.

**PRESIDENTE.** Se non si hanno a fare altre osservazioni, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 13 gennaio 1856, seguita tra le finanze dello Stato e la città di Torino, in ordine al prolungamento della via di Santa Teresa ed alla formazione di apposito piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara, colla contemporanea cessione dalle finanze alla città del terreno occorrente al summenzionato fine, del quantitativo cioè di ettari 1 21, 61 2 per la via, e di ettari 1 73, 26 66 per il piazzale. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io non rientrerò nella discussione generale, ma sono in obbligo di dichiarare che non ammetto la teoria espressa dall'onorevole Sineo, e che ritengo che veramente qui si faccia una cessione alla città di Torino dei terreni ora appartenenti al demanio. È inutile ora discutere simile questione; quando sarà aperta la via, probabilmente il demanio porrà in vendita quei terreni, siccome è autorizzato a farlo dalla legge del 1852 sull'alienazione dei beni nazionali; ed allora, se la città di Torino avrà valide ragioni, le esporrà davanti ai tribunali. Io mi riprometto un esito felice da quella lite; ma intanto era necessario che io facessi questa dichiarazione, onde non si credesse che io avessi accettato la teoria dell'onorevole Sineo in merito delle proprietà del demanio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo primo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 30 mila, ammontare approssimativo della quota di concorso a carico delle finanze nella spesa delle opere necessarie per il prolungamento della via e per la formazione del piazzale di cui è cenno all'articolo secondo di detta convenzione.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1856, con applicazione all'apposita categoria sotto il n° 144, colla denominazione: *Concorso delle finanze nella spesa di prolungamento della via di Santa Teresa, e formazione di piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara.*

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	106
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	88
Voti contrari . . . . .	18

(La Camera approva.)